

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005 sito web:www.polotecnicoadria.edu.it

e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297

CRITERI per la concessione di contributi per servizi di connettività per la fruizione della Didattica a Distanza

Art. 1 - Destinatari

- 1. Per la durata dell'emergenza sanitaria, l'Istituto può concedere agli studenti meno abbienti, allo scopo di favorire e migliorare la partecipazione alle attività di didattica a distanza, contributi consistenti nel rimborso, totale o parziale, del costo dell'abbonamento per i servizi di connettività (d'ora in poi indicato con "rimborso").
- 2. I genitori/tutori/affidatari degli studenti, anche nel caso questi siano maggiorenni, verranno invitati con apposita comunicazione a presentare domanda allegando il modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità, che servirà per elaborare la graduatoria con cui individuare, al massimo fino ad esaurimento della disponibilità di risorse economiche, gli studenti cui sarà concesso il rimborso.
- 3. Gli studenti beneficiari devono essere iscritti all'I.I.S. "Polo Tecnico di Adria" e frequentare regolarmente le attività didattiche.

Art. 2 -Domanda di assegnazione del rimborso

- 1. Le domande di assegnazione del rimborso vanno presentate via e-mail all'indirizzo istituzionale dell'Istituto: rois011005@istruzione.it, entro i termini che saranno indicati nell'apposita comunicazione, compilando lo specifico modulo allegato alla stessa e allegando copia del documento di identità del richiedente, l'attestazione ISEE in corso di validità, e la documentazione della spesa sostenuta per l'abbonamento a servizi di connettività.
- 2. All'atto della richiesta del rimborso il genitore/tutore/affidatario richiedente dichiara, sotto la sua responsabilità, quanto seque:
 - che la spesa è stata effettivamente sostenuta per consentire al figlio/a di poter fruire della didattica a distanza, attraverso opportuno collegamento alla rete internet;
 - di non aver richiesto e di non aver ricevuto analoghi rimborsi da parte di qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato.
- 3. La presentazione della domanda di rimborso comporta automaticamente per il genitore/tutore/affidatario richiedente - la conoscenza che, in caso di dichiarazioni non veritiere, si applica quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e dalle altre norme vigenti in materia.

Art.3 - Criteri di assegnazione

- 1. Non potranno fruire del rimborso gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui ISEE sia superiore ad euro 20.000,00 (ventimila/00).
- 2. Non si accetteranno domande sprovviste di modello ISEE, fatto salvo il caso in cui questo non sia già stato presentato all'Istituto in allegato alla richiesta di concessione in comodato d'uso di dispositivi digitali.

- 3. Al fine di garantire la migliore distribuzione dei rimborsi, verrà presa in considerazione una sola domanda per nucleo familiare, salvo residua disponibilità di risorse economiche.
- 4. Nel caso che le richieste siano superiori alla disponibilità di risorse economiche, gli studenti beneficiari del rimborso saranno individuati sulla base della graduatoria formulata tenendo conto dell'ISEE in corso di validità dichiarato dal richiedente, secondo il criterio della priorità per i nuclei familiari con ISEE minore (graduatoria dall'ISEE più basso a quello più alto).
- 5. A parità di ISEE, verrà data la precedenza agli studenti appartenenti a nuclei familiari con maggior numero di figli iscritti nell'Istituto. Permanendo la parità, si procederà ad estrazione a sorte.
- 6. La propria posizione in graduatoria sarà disponibile per la presa visione, da parte dei richiedenti, presso la segreteria dell'Istituto.

Art.4 - Definizione della graduatoria

- 1. Le domande di assegnazione del rimborso verranno valutate, per la definizione della graduatoria, dal Dirigente scolastico, o da un suo collaboratore, dal DSGA, o da suo sostituto, e da un assistente amministrativo.
- Non possono partecipare alla valutazione di cui al comma precedente coloro che abbiano parenti fino al quarto grado e/o affini fino al quarto grado tra i richiedenti il beneficio. Nel caso si verifichi tale situazione, il Dirigente scolastico procede alla sostituzione dell'interessato.

Art.5 - Valore del rimborso e disponibilità di risorse economiche destinate

- 1. Il rimborso annuale riconoscibile al singolo beneficiario non può essere superiore ad euro 80,00 (ottanta/00).
- 2. La disponibilità totale di risorse economiche destinate ai rimborsi viene fissata in euro 2.000,00 (duemila/00), salvo possibilità da parte del Consiglio di Istituto di stabilire una risorsa diversa.

Art.6 - Entrata in vigore

- 1. I presenti criteri entrano in vigore il giorno successivo alla loro approvazione da parte del Consiglio di Istituto.
- 2. I presenti criteri sono pubblicati all'Albo Pretorio online dell'Istituto e nella specifica sezione del sito web.

[Approvati dal Consiglio di Istituto in data 03 giugno 2020]

ALLEGATO N. 3 AL VERBALE